

Associazione "Teniamoci per Mano Onlus"

3469

04 NOV. 2010

ATTO COSTITUTIVO

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, DURATA E SCOPI

Il giorno 13/10/2010 in Via Piazzetta Pietro Gioannone 4 - Napoli - si sono costituiti i Signori:

- 1) Quinto Giovani, nato a Napoli (Na) il 13/06/1956. e residente in Napoli alla via V. Ciardo 53  
CF. : \_ QNT GNN 56H13 F839I
- 2) Orlando Salvatore, nato a Napoli (Na) il 20/04/1989 e residente in Napoli alla via Carlo de Marco  
32 CF. : RLN SVT 89D20 F839Q
- 3) De Masi Valerio, nato a Napoli (Na) il 22/12/1981 e residente in Napoli alla via Colonnello  
Lahalle 51 CF. : DMS VLR 81T22 F839G

ESSEME

Oggetto del presente atto è la costituzione di un Associazione di volontariato, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1** - Ai sensi della Legge 266/1991 è costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "Associazione Teniamoci per Mano Onlus".

**Art. 2** - L'associazione ha sede in Napoli alla Via Piazzetta Pietro Gioannone 4 ma potrà aprire sportelli informativi sia direttamente che appoggiandosi ad altre realtà sul territorio nazionale.

**Art. 3** - L'associazione ha come scopo l'esercizio di attività di volontariato verso i bambini e gli anziani appartenenti a famiglie indigenti e verso tutte le fasce sociali più deboli.

**Art. 4** - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

**Art. 5** - L'associazione è apolitica ed apartitica.

**Art. 6** - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'associazione, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

**Art. 7** - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto di cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Quinto Giovani : Presidente; De Masi Valerio : Vice-Presidente; De Rai

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Quinto Giovani      De Rai Valerio      Orlando Salvatore

# STATUTO

## ART. 1 OGGETTO

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività di volontariato verso i bambini e gli anziani appartenenti a famiglie indigenti e verso tutte le fasce sociali più deboli. Di rappresentare la categoria suddetta dinanzi alle Autorità competenti per prospettare e risolvere, nel pubblico interesse e di quello degli Associati; di risolvere, di concerto con i competenti organi governativi e locali, tutti i rapporti con la corrispondente Associazione dei dipendenti del settore; Di procedere quando è necessario, alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano la categoria rappresentata; di promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di ogni e qualsiasi iniziativa, in Italia e all'estero, la quale tenda alla sensibilizzazione e alla prestazione di servizi di volontariato nei confronti dei soggetti suddetti; curare l'assistenza, l'educazione tecnica e morale dei soci e dei loro dipendenti, favorire la collaborazione tra gli iscritti all'Associazione, ciò al fine dell'incremento e del miglioramento della socializzazione; di provvedere alla nomina e designazione di suoi rappresentanti in tutti i consigli, enti, organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta ed ammessa; di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria associata; di esercitare tutte quelle funzioni che le siano emanate in virtù delle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità; .

## ART. 2 MEZZI FINANZIARI

L'Associazione "....." è libera e indipendente essendo dotata di un proprio atto costitutivo oltre che di un proprio statuto e di una indipendenza economica, essa può aderire ad organismi nazionali che abbiano pertinenza di intenti, in quelli perseguiti dall'Associazione. Detta adesione rientra tra i poteri conferiti al Consiglio Direttivo, cioè la politica associativa ed i mezzi necessari. Il Presidente nella prima assemblea generale utile degli Associati, deve mettere a conoscenza delle politiche svolte, nonché le adesioni ad organismi nazionali, in forza di quella rappresentatività che il Consiglio ha dagli Associati, e che il Consiglio ripone nel suo Presidente; pertanto i mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:

- tasse ammissione soci
- quote associative
- contributi occasionali da stand e raccolte fondi
- eventuali contributi di Enti pubblici e privati e di qualsiasi altro genere.

## ART. 3 SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and another at the bottom.

- in qualità di soci effettivi , quelli ammessi dai due terzi dei soci fondatori, che assumono gli stessi diritti e doveri, quindi quote annuali e diritto al voto;
- in qualità di soci affiliati, quelli ammessi a maggioranza dei soci effettivi o fondatori, che assumono il diritto a frequentare la sede, il dovere di versare una quota annuale fissata dal Consiglio dei Soci fondatori, i soci affiliati non hanno diritto al voto;. Per le società, che chiedono di iscriversi come socio effettivo o affiliato, la rappresentanza nell'Associazione è devoluta esclusivamente al legale rappresentante o ad uno dei soci delegato appositamente ed in forma legale.

#### ART. 4 MODALITA' DI AMMISSIONE

Per chiedere di far parte dell'Associazione è necessaria una domanda rivolta al Presidente, con la quale l'interessato deve esplicitamente dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti associativi, dopo aver preso visione di tutte le deliberazioni adottate dagli organi responsabili e impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale. Il presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e in assenza di segnalazioni contrarie e motivate da parte di almeno un associato, ed ove risultino i requisiti necessari, ovverosia della degna moralità, allora accoglierà la domanda attribuendo la qualifica di socio effettivo se i fondatori o effettivi delibereranno almeno per i due terzi, oppure in qualità di affiliato se il consiglio dei fondatori o effettivi delibereranno almeno per la maggioranza del numero dei componenti. Il diniego è inappellabile e non motivato.

#### ART. 5 ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione e l'ammissione all'Associazione, impegna il nuovo socio a tutti gli effetti di legge e statuari. L'iscrizione vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissioni entro il 30 settembre dell'anno per l'anno seguente.

#### ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate nei termini di cui al precedente art. 6
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dei Soci fondatori, allorchè l'associato venga meno al rispetto delle norme statutarie e quando si renda moralmente indegno di continuare a fare parte dell'Associazione.
- c) per la perdita di qualunque dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

#### ART. 7 DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali è riservato ai soci al corrente con i versamenti delle quote associative annuali.

*De Rosa*  
*De Rosa*  
*De Rosa*

## ART. 8 OBBLIGO DEI SOCI

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi dell' Associazione ed osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina sociale, nonché dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

## ART. 9 ORGANI DELLA ASOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI

Sono organi dell' Associazione :

- a) Il Consiglio Direttivo composto dai Soci fondatori;
- b) Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo o dei Soci fondatori viene Convocato almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. L'invito deve essere inviato almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione. Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di soci. Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto e a tanti voti per quante persone rappresenta, nel massimo di un delegato. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti. Quelle concernenti le persone si prenderanno a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intenderà respinta. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, il socio può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo. Ogni socio può rappresentare non più di un associato. Il Consiglio dei soci fondatori o effettivi:

- a) elegge il Presidente dell'associazione;
- b) esprime pareri e formula voti sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione e gli interessi della categoria da essi rappresentata;
- c) delibera sulle deliberazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'associazione;
- d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- e) approva il rendiconto finanziario dell'associazione.

## ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e rappresenta l'associazione sia nei rapporti interni che quelli esterni, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e della Assemblea, vigila e cura l'osservanza della disciplina del presente statuto ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dallo statuto o che gli vengano delegati dai competenti organi sociali.

Assume e licenzia il personale, provvede alla nomina di consulenti esterni. In caso di mancanza o assenza egli viene sostituito dal Socio più anziano di età.

### ART. 11 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche durano tre anni sono gratuite, i consiglieri ed il Presidente che sostengono delle spese per l'associazione hanno diritto ad un rimborso documentato.

### ART. 12 MODIFICHE

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente e dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.

### ART. 13 AUTONOMIA FINANZIARIA

L'Associazione ha autonomia finanziaria nella gestione del proprio patrimonio e delle proprie entrate, ivi compresa la organizzazione di iniziative sociali e di beneficenza e comunque atte al raggiungimento degli scopi associativi. Essa può accedere a mutui e/o finanziamenti, donazioni, lasciti, erogazioni liberali, così come determinato dalle norme vigenti per gli enti che non hanno per fine il lucro.

### ART. 14 PARTE FISCALE

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto. utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3. comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Del presente atto, composto da 5 pagine, redatto e sottoscritto dagli intervenuti viene depositata copia nelle mani del Presidente per provvedere agli adempimenti di legge. Gli intervenuti costituendo

l'Associazione

  
II di Napoli  
di Napoli 3

9/9/2014  
IL CAPO TEAM 2  
GESTIONE E CONTROLLO ATTI  
ANTONIO LIMATOLA

  
Agenzia Entrate  
Direzione Provinciale II di Napoli  
Ufficio Territoriale di Napoli 3

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*